

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000147

del 23 LUG 2024

OGGETTO: "Preso d'atto sottoscrizione convenzioni con l'Università degli Studi di Palermo per l'inserimento delle Strutture dell'A.S.P. di Palermo nella rete formativa di diversi Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai fini dell'espletamento di tirocini di specializzazione e curriculari. Presa atto sottoscrizione convenzione uninominale per lo svolgimento di tirocinio di specializzazione extra rete formativa in Malattie dell'Apparato Digerente presso la U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese"

STRUTTURA PROPONENTE
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Proposta n. 319 del 23/07/2024

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio 2024

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato (Euro) _____

Budget utilizzato/impegnato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro) _____

Disponibilità residua Budget (Euro) _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Non comporta oneri di spesa

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Il Collaboratore Amministrativo Professionale
(Dott. Giorgio Cala)

Il Responsabile della U.O.S.
Contrattualizzazioni Prestazioni Sanitarie
(Dott.ssa Rosalia Di Trapani)

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali e Convenzioni
(Dott. Vincenzo Maria)

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE FINANZIARIE E STRUTTURALI

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2024

N. Conto Economico _____

N. Conto Patrimoniale _____

Importo € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Bilancio e Programmazione

L'anno duemilaventiquattro, il giorno VELOTRE del mese di LUGLIO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 - Palermo, il Direttore Generale dell'A.S.P. di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominato con D.P. n. 314/Serv. 1°/S.G. del 21/06/2024, assistito dal/dalla Dott. Luigi Valone quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

Premesso che:

- L'Università degli Studi di Palermo, ai sensi e per effetto di quanto previsto dall'Art. 27 del D.P.R. N. 382/1980, si è avvalsa della facoltà di stipulare Convenzioni per l'inserimento delle Strutture dell'A.S.P. di Palermo quali strutture extrauniversitarie da inserire nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Aria Sanitaria al fine di consentirvi l'espletamento di tirocini di specializzazione degli allievi iscritti;
- Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo è stato autorizzato alla stipula delle suddette convenzioni giusta delega conferita in data 24/01/2020 dal Rettore *pro tempore*;
- Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, ha proceduto ad individuare le strutture dell'A.S.P. di Palermo da inserire nella rete formativa di cui trattasi mediante interlocuzioni intercorse per le vie brevi con i Responsabili delle suddette Strutture;
- La segreteria della Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo ha proceduto a trasmettere le convenzioni di cui trattasi alla U.O.C. Affari Generali e Convenzioni debitamente firmate digitalmente, chiedendone la sottoscrizione da parte del Commissario Straordinario;

Vista la pec del 26/09/2023, assunta al Prot. n. ASP/324637 di pari data, con cui la Segreteria della Scuola di Medicina e Chirurgia trasmetteva convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di tirocini curriculari relativi al Corso di Laurea in **Ortottica e Assistenza Oftalmologica**, sottoscritta mediante firma digitale dal Prof. Ciaccio in data 25/09/2023;

Vista la pec del 12/10/2023, assunta al Prot. N. ASP/353315 di pari data, con cui la Segreteria della Scuola di Medicina e Chirurgia trasmetteva convenzione uninominale per lo svolgimento di tirocinio di specializzazione extra rete formativa in **Malattie dell'Apparato Digerente** presso la U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese – Dott.ssa Marzia Veneziano sottoscritta mediante firma digitale dal Prof. Ciaccio in data 11/10/2023;

Vista la Nota Prot. N. ASP/360119 del 17/10/2024 con cui si trasmettevano alla Direzione Generale le convenzioni di cui sopra, sottoscritte dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia per la controfirma del Commissario Straordinario;

Vista la pec del 12/12/2023, assunta al Prot. N. ASP/448003 di pari data, con cui la Segreteria della Scuola di Medicina e Chirurgia trasmetteva convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di tirocini curriculari relativi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in **Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico (MEDIT)**, e in **Odontoiatria e protesi dentaria**, sottoscritta mediante firma digitale dal Prof. Ciaccio in data 11/12/2024;

Vista la pec trasmessa con Prot. N. ASP/453151 del 14/12/2023 con cui si trasmettevano alla Segreteria della Scuola di Medicina e Chirurgia la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini del tirocinio curriculare del Corso di laurea in **Ortottica e Assistenza Oftalmologica** e la convenzione uninominale per lo svolgimento di tirocinio di specializzazione extra rete formativa in **Malattie dell'Apparato Digerente** presso la U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese – Dott.ssa Marzia Veneziano rispettivamente sottoscritte mediante firma digitale delle parti in data 13/12/2023;

Vista la Nota Prot. n. ASP/453882 del 14/12/2023, con cui si trasmetteva alla Direzione Generale, tra le altre, la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di tirocini curriculari relativi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in **Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico (MEDIT)**, e in **Odontoiatria e protesi dentaria**, sottoscritte dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia per la controfirma del Commissario Straordinario;

Vista la pec del 22/01/2024, assunta al Prot. N. 36184 del 23/01/2024 di pari data, con cui la Segreteria della Scuola di Medicina e Chirurgia trasmetteva convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete formativa della Scuola di specializzazione in **Medicina del lavoro** per lo svolgimento di attività assistenziale medici, sottoscritta mediante firma digitale dal Prof. Ciaccio in data 19/01/2024;

Preso atto che si era proceduto a trasmettere per le vie brevi alla Segreteria della Direzione Generale, tra le altre, la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di tirocini curriculari relativi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in **Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico (MEDIT)**, e in **Odontoiatria e protesi dentaria** e la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete formativa della Scuola di specializzazione in **Medicina del lavoro** e che il Commissario Straordinario aveva proceduto a sottoscriverle mediante firma digitale in data 02/02/2024;

Vista la Nota Prot. N. ASP/63907 del 06/02/2024 con cui si trasmettevano alla Segreteria della Scuola di Medicina e Chirurgia la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di tirocini curriculari relativi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in **Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico (MEDIT)**, e in **Odontoiatria e protesi dentaria** e la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete formativa della Scuola di specializzazione in **Medicina del lavoro** debitamente sottoscritte digitalmente dalle parti in data 02/02/2024; **Ritenuto**, per quanto sopra esplicitato, di poter prendere atto della sottoscrizione delle convenzioni con l'Università degli Studi di Palermo per l'inserimento delle Strutture dell'A.S.P. di Palermo nella rete formativa di diversi Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai fini dell'espletamento di tirocini di specializzazione e curriculari, nonché della sottoscrizione convenzione uninominale per lo svolgimento di tirocinio di specializzazione extra rete formativa in Malattie dell'Apparato Digerente presso la U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che, al fine di assicurare la continuità didattica, la durata delle convenzioni è correlata alla decorrenza dell'intero Corso di Specializzazione o Corso di Laurea o del singolo progetto di tirocinio formativo;

Dato atto che la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di tirocini curriculari relativi al Corso di Laurea in **Ortottica e Assistenza Oftalmologica** ha durata di **anni 6 (SEI)** a decorrere dal 13/12/2023, con esclusione del tacito rinnovo;

Dato atto che la convenzione uninominale per lo svolgimento di tirocinio di specializzazione extra rete formativa in **Malattie dell'Apparato Digerente** presso la U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese – Dott.ssa Marzia Veneziano decorre dal **15/11/2023 al 15/11/2024**, e comunque fino al termine dell'attività formativa, con esclusione del tacito rinnovo;

Dato atto che la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di tirocini curriculari relativi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in **Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico (MEDIT)**, e in **Odontoiatria e protesi dentaria** ha durata di **anni 6 (SEI)** a decorrere dal 02/02/2024, con esclusione del tacito rinnovo;

Dato atto che la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete formativa della Scuola di specializzazione in **Medicina del lavoro** per lo svolgimento di attività assistenziale medici ha durata di **anni 4 (QUATTRO)** a decorrere dal 02/02/2024, con esclusione del tacito rinnovo;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda Sanitaria Provinciale;

Dato atto che in sede deliberante saranno individuati dalla Direzione Generale, per ciascuna convenzione, i nominativi dei dipendenti dell'A.S.P. di Palermo che si occuperanno delle attività di tirocinio in qualità di Referente Aziendale;

Vista la Nota Prot. n. ASP/211914 del 02/11/2022 di nomina del "Responsabile del procedimento" del Collaboratore Amministrativo Professionale Dott. Giorgio Calà, assegnato all'U.O.C. Affari Generali e Convenzioni, per la materia trattata, agli atti d'ufficio;

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché, nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

PROPONE

Intercalare alla delibera

000147 del 23 LUG 2024

Per le motivazioni di cui in premessa che ivi si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **Prendere atto** della sottoscrizione delle convenzioni con l'Università degli Studi di Palermo per l'inserimento delle Strutture dell'A.S.P. di Palermo nella rete formativa di diversi Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai fini dell'espletamento di tirocini di specializzazione e curriculari, nonché della sottoscrizione convenzione uninominale per lo svolgimento di tirocinio di specializzazione extra rete formativa in Malattie dell'Apparato Digerente presso la U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;;
2. **Dare atto** che la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di tirocini curriculari relativi al Corso di Laurea in **Ortottica e Assistenza Oftalmologica** ha durata di **anni 6 (SEI)** a decorrere dal 13/12/2023, con esclusione del tacito rinnovo;
3. **Dare atto** che la convenzione uninominale per lo svolgimento di tirocinio di specializzazione extra rete formativa in **Malattie dell'Apparato Digerente** presso la U.O.C. Chirurgia Generale del P.O.

- “S. Cimino” di Termini Imerese – Dott.ssa Marzia Veneziano*decorre dal **15/11/2023 al 15/11/2024**, e comunque fino al termine dell’attività formativa, con esclusione del tacito rinnovo;
4. **Dare atto** che la convenzione per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di tirocini curriculari relativi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in **Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico (MEDIT)**, ed in **Odontoiatria e protesi dentaria** ha durata di **anni 6 (SEI)** a decorrere dal 02/02/2024, con esclusione del tacito rinnovo;
 5. **Dare atto** che la convenzione per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete formativa della Scuola di specializzazione in **Medicina del lavoro** per lo svolgimento di attività assistenziale medici ha durata di **anni 4 (QUATTRO)** a decorrere dal 02/02/2024, con esclusione del tacito rinnovo;
 6. **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda Sanitaria Provinciale;
 7. **Dare atto** che in sede deliberante saranno individuati dalla Direzione Generale, per ciascuna convenzione, i nominativi dei dipendenti dell’A.S.P. di Palermo che si occuperanno delle attività di tirocinio in qualità di Referente Aziendale;
 8. **Notificare** copia del presente provvedimento, nonché delle convenzioni sottoscritte dalle parti, alla Segreteria delle Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché alle Strutture Aziendali individuate nelle convenzioni di cui in oggetto;
 9. **Dare mandato** alle Strutture Aziendali di notificare il presente provvedimento ai dipendenti in servizio presso le rispettive UU.OO. individuati dalla Direzione Generale in qualità di Referenti Aziendali;
 10. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l’avvenuta sottoscrizione delle convenzioni in oggetto.

Il Direttore dell’U.O.C.
Affari Generali e Convenzioni
(Dott. Vincenzo Varia)

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

Sul presente atto viene espresso:

parere Favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Francesco Cerrito)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s’intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- Ritenuto di condividerne il contenuto;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

- di approvare la superiore proposta, che qui s’intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente;
- di individuare quale Referente Aziendale che si occuperà delle attività di tirocinio il nominativo indicato per ciascuna convenzione come segue:

- Corso di laurea in **Ortottica e Assistenza Oftalmologica:**
DOTT. EGIDIO GONZALEZ
- Scuola di Specializzazione in **Malattie dell'Apparato Digerente** presso la U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "S. Ciminò" di Termini Imerese:
DOTT. MARTORANA GUIDO
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in **Medicina e Chirurgia:**
DOTT. FRANCESCO SCIORTINO
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in **Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico (MEDIT):**
DOTT. GIOACCHINO DI BAUDO
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in **Odontoiatria e protesi dentaria:**
DOTT. DE GIACOMO MARZIA
- Scuola di Specializzazione in **Medicina del Lavoro:**
DOTT. ALDO IACONA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Daniela Faraoni)


Il Segretario verbalizzante

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000147 DEL 23 LUG 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.

Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL TIROCINIO CURRICULARE
DEL CORSO DI LAUREA IN "ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA"**

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, (C.F. 80023730825), in persona del delegato del Rettore, Prof. Marcello Ciaccio, nato a Palermo (PA) il 21/08/1956, qui di seguito denominata "Università", da un lato

E

ASP 6 Palermo, C. F./Partita IVA 058411760829, con sede in Palermo (PA), Via Giacomo Cusmano 24, in persona del Commissario Straordinario, Dott.ssa Daniela Faraoni, nato a Santa Caterina Villarmosa (CL), il 12/09/1959, e domiciliato per la carica in Palermo (PA), via Via Giacomo Cusmano 24, di seguito Struttura Ospitante, dall'altro ;

VISTO

- L'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 che disciplina la materia della formazione finalizzata e dei servizi integrativi;
- I decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n.517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- Il Decreto legislativo 22 ottobre 2004, n.270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
- Il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, di Determinazione delle classi di laurea magistrale e, tra queste, la classe di laurea in Medicina e Chirurgia e quella in Odontoiatria e Protesi dentaria;
- Il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119, di Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;
- i criteri per l'assegnazione di crediti ECM approvati dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 in base ai quali l'attività di tutoraggio (tutor pre e post laurea, tutor valutativo per l'abilitazione, tutor in medicina generale e altre attività di tutor svolta per i Corsi Universitari e/o di specializzazione), regolarmente certificata, garantisce il riconoscimento di 4 crediti ECM/mese (1 credito ECM per ogni settimana di attività svolta);
- Le linee guida per il riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina (ECM) emanate dall'Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (D.A. 1050 del 8/06/2011) e, in particolare, il par. 4.5, a mente del quale nel sistema di accreditamento della formazione sanitaria gli Ordini, i Collegi e le Associazioni riconosciute, svolgono l'importante ruolo di certificatori della formazione continua, essendo loro attribuita la funzione di valutare l'appropriatezza della formazione rispetto al ruolo ed alla professione svolta dal singolo operatore nell'ambito del dossier formativo;
- L'Accordo Stato Regioni, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 281/1997, stipulato il 19.04.2012 sul documento recante il nuovo sistema di formazione continua in medicina;

CONSIDERATO

- che tra i corsi di studio previsti dal Regolamento Didattico d'Ateneo attivi, presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, al fine di assicurare agli studenti una adeguata padronanza di metodi e contenuti generali è fondamentale l'attività formativa pratica ed il tirocinio svolti con la supervisione e la guida di docenti e tutor con adeguate competenze professionali;
- che il sopra citato Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, con riferimento alla Classe delle Lauree magistrali in Medicina e Chirurgia, ha inteso promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente un approccio olistico ai problemi di salute, nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nel contesto socio culturale;
- che la scuola di Medicina e Chirurgia, attraverso gli afferenti Corsi di studio ha interesse ad avvalersi di competenze professionali, attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle precitate attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali;
- che il protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo stipulato in data 04/02/2020, a cui si è dato attuazione con decreto assessoriale del 10/03/2020 pubblicato sulla GURS del 03/04/2020, parte I, n. 19, individua le strutture e, in subordine, i criteri per l'individuazione delle strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie;
- che la Struttura Ospitante rientra tra le strutture menzionate al punto che precede;
- che il Senato Accademico dell'Università di Palermo nella seduta del 10 luglio 2014 ha approvato il testo della presente convenzione;
- che il Consiglio dell'Amministrazione dell'Università di Palermo nella seduta del 24 settembre 2014 ha approvato il testo della presente convenzione;
- il decreto n.3 del 13/09/2023 del Coordinatore del Corso di Laurea in **Ortottica e Assistenza Oftalmologica** che approva il rinnovo della convenzione;
- Tutto ciò premesso, che forma un unico ed inscindibile contesto con il resto dell'atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Università degli Studi di Palermo Scuola di Medicina e Chirurgia, si avvale delle competenze professionali, strutture e dei servizi

logistici della "Struttura Ospitante" al fine dell'espletamento delle attività formative professionalizzanti degli studenti del Corso di Laurea in **Ortottica e Assistenza Oftalmologica**.

Il Presidente della Scuola, su proposta del Coordinatore del Corso di Studi comunica annualmente alla Struttura Ospitante gli studenti che verranno inviati per lo svolgimento del tirocinio e la Struttura Complessa sede dello stesso, numero modificabile nel corso dell'anno d'intesa tra le parti.

Art. 2

L'uso delle predette strutture è finalizzato, secondo le norme che regolano il tirocinio didattico-clinico, allo svolgimento di attività didattiche e pratico-applicative, integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale degli studenti del Corso di Laurea in **Ortottica e Assistenza Oftalmologica** della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo, da svolgersi presso l'**ASP 6 di Palermo (Distretto Sanitario n.42: PTA BIONDO e PTA Enrico Albanese)**

Art. 3

Durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, la Struttura Ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, che gli studenti possano utilizzare le attrezzature medico-sanitarie e gli ausili didattici ivi esistenti, utili al raggiungimento degli obiettivi didattici.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è seguita e verificata e dal Coordinatore del Corso di Studi, avvalendosi da un docente quale Direttore delle attività didattiche, per ciascun anno di Corso, individuato dal medesimo Consiglio di Corso, secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti d'Ateneo – e da un tutor dell'azienda con la qualifica di Dirigente Medico/Professionista sanitario di ruolo individuato congiuntamente dal Consiglio di Corso e dalla Struttura Ospitante.

Il Direttore delle Attività didattiche organizzerà di concerto con il tutor dell'Azienda l'attività formativa di tirocinio in riferimento all'organizzazione predisposta dal responsabile della Struttura ospitante convenzionata. Ciascun studente tirocinante seguirà un progetto formativo concordato, secondo le linee guida del Corso di Studi, tra il Direttore delle Attività didattiche ed il tutor dell'azienda con l'indicazione: del nominativo dello studente tirocinante e del docente tutor, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento delle attività, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ospitante e delle strutture (sedi, reparti, ecc.) individuate.

Art. 4

Lo studente è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni riservate e sui dati sensibili di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Nel corso delle attività lo studente rispetterà i regolamenti interni della struttura ospitante e durante la presenza presso la medesima indosserà, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento rilasciato dal Corso di Laurea con l'indicazione del proprio status accademico e del titolo di tirocinante.

Art. 5

Nell'ambito dell'attività di tirocinio è prevista l'attività di tutorato aziendale. L'attività di tutorato aziendale viene garantita nella sua organizzazione dal Responsabile della Struttura, presso la quale sono assegnati i tirocinanti ovvero dai dirigenti medici/professionista sanitario nella medesima struttura individuati quali tutori dell'azienda congiuntamente dalla Struttura Ospitante e dal Consiglio del Corso di Studi, nel rispetto del regolamento incarichi.

Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio pratico garantiscono che l'attività di tutorato sia espletata nel corso dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.R.

I tutor:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività teorico-pratiche professionalizzanti;
- supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa teorico-pratica professionalizzante;

I tutor, su loro richiesta, possono essere affiancati, nello svolgimento delle attività, da personale ospedaliero qualificato.

L'elenco degli studenti del Corso di Studi che svolgeranno attività di tirocinio fornito dal SIA in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato prevalentemente dal Coordinatore del Corso di Studi al Tutor Aziendale.

Art. 6

L'Ordine riconosce l'attività di tutoraggio aziendale di cui alla presente convenzione quale attività utile ai fini dell'acquisizione dei crediti ECM secondo quanto stabilito dal sopra menzionato Accordo Stato Regioni del 19.4.2012, certificando n.4 crediti ECM/mese ovvero n.4 credito ECM per ogni settimana di attività di tutoraggio effettivamente svolta o nella diversa misura nel tempo vigente.

Art. 7

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo, presso la Struttura Ospitante, di personale ed attrezzature, fatto salvo l'obbligo di stipulazione di idonea copertura assicurativa dei discenti, già in atto adempiuto dalla stessa Università, contro infortuni e rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Gli studenti in tirocinio godono inoltre di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura Ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, per gli adempimenti consequenziali.

L'Università si riserva il diritto di rivalersi nei confronti della Struttura Ospitante in caso di eventuali sanzioni o di oneri comunque denominati causati dall'omessa o tardiva segnalazione dell'evento di cui al comma che precede.

Art. 8

Il presente accordo dura 6 anni, con decorrenza dalla data della stipula fatta salva la possibilità di disdetta anticipata da comunicarsi a mezzo pec almeno tre mesi prima di ogni annualità.

Art. 9

In caso di recesso anticipato ai sensi dell'articolo che precede o di scadenza in costanza di tirocinio, al fine di garantire la continuità didattica, le parti garantiscono comunque il completamento delle attività in corso.

Art. 10

La presente convenzione potrà in ogni caso essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 11

La Struttura Ospitante, ai sensi del d.Lgs. 81/2008, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la vigente legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresi gli adempimenti previsti dal d.lgs. 101/2020 se presente il rischio radiazioni ionizzanti, esclusivamente per le attività espletate nei locali e negli spazi della Struttura Ospitante medesima.

Art. 12

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm., in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

La struttura Ospitante si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 13

Per quanto previsto nella presente convenzione si rinvia alla vigente normativa, nonché al protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo stipulato in data 04/02/2020, a cui si è dato attuazione con decreto assessoriale del 10/03/2020 pubblicato sulla GURS del 03/04/2020,

Art. 14

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 15

La presente convenzione, redatta in tre esemplari, sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Palermo, li _____

ASP 6

**Il Commissario Straordinario
(Dott.ssa Daniela Faraoni)**

Firmato digitalmente da

DANIELA FARAONI

**C = IT
Data e ora della firma:
13/12/2023 15:12:36**

Università degli studi di Palermo

**Il delegato del Rettore
(Prof. Marcello Ciaccio)**

**Firmato digitalmente da:
Marcello Ciaccio**

Data: 25/09/2023 18:39:20



ALLEGATO ALLA DELIBERA

000147 DEL 23 LUG 2024



SCHEMA 2

Attività Assistenziali Medici fuori rete formativa

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI MEDICI

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n. 61, d'ora in poi Università;

E

ASP 6 Palermo, C. F./Partita IVA 058411760829, con sede in Palermo (PA), via Via Giacomo Cusmano 24, in persona del Commissario Straordinario, Dott. Daniela Faraoni, nato a Santa Caterina Villarmosa (CL), il 12/09/1959, e domiciliato per la carica in Palermo (PA), via Via Giacomo Cusmano 24, di seguito Struttura Ospitante;;

- Visto l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il Decreto n. 270/2004;
- Vista la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- Visto l'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;
- Visto il D.L. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- Vista la Legge n. 24/2017;
- Visto il D.L. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Visto il Regolamento UNIPA delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria, adottato con D.R. n. 4658/2021 del 25.10.2021;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 03/10/2023
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;
- Vista la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, assunta nella seduta del 25/09/2023,

CONSIDERATO

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 07/05;
- che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.L. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono validare le attività svolte dai medici in formazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie articolazioni, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in Endoscopia Digestiva, la dott.ssa Marzia Veneziano, nata a Palermo il 30/11/1995, residente in via Marchese di Villabianca n. 111 – CAP 90143 città Palermo, cod. fiscale VNZMRZ95S70G273G; cellulare 3277098622, e-mail veneziano.marzia@gmail.com medico in formazione specialistica presso la Scuola di



Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 15/11/2023 al 15/11/2024

Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore a diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

La Struttura Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti articolazioni:

Strutture di svolgimento del tirocinio: Ambulatorio di Endoscopia Digestiva (U.O.C. Chirurgia Generale) del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese (ASP PA206)

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività:

Formazione nell'ambito del servizio di Endoscopia Digestiva.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida della dott.ssa C. Cali, indicato come tutor dalla Struttura Ospitante.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può designare un tutor universitario, nonché individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le articolazioni della Struttura Ospitante è affidato al tutor, sotto la supervisione del responsabile preposto della struttura ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Tutela assicurativa

Lo Specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medesimo presso il soggetto ospitante, manlevando l'Università ed il Soggetto ospitante da qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'accensione delle polizze nonché per tutti i rischi assicurati.

Art. 10 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale;
In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;
- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;
- c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;



- d) al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura Ospitante.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, dovrà essere sottoscritto un apposito Accordo integrativo (Addendum) firmato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.

Art. 11 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il Struttura Ospitante assicura agli specializzandi, che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette, altresì, a loro disposizione le dotazioni necessarie ad espletare le attività assistenziali.

Art. 12 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - Privacy

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni e/o integrazioni adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 14 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 15 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
Prof. Marcello Ciaccio

Firmato digitalmente da:
Marcello Ciaccio
Data: 11/10/2023 13:09:13

ASP 6 di Palermo
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Daniela Faraoni

Firmato digitalmente da
DANIELA FARAONI

C = IT
Data e ora della firma:
13/12/2023 15:14:57

, li

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO (che altresì dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di avere preso visione e di accettare la disposizione di cui all'art. 9- Tutela Assicurativa -N.B. solo se l'assicurazione è a suo carico).

Dott.ssa Marzia Veneziano

ADDENDUM I

Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020)

Tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "P. Giaccone" di Palermo, Scuola di Specializzazione di area medica in Malattie dell'Apparato Digerente....

e

L'Ente **ASP 6 Palermo**

- Visto il Regolamento aziendale per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, approvato con la delibera n. 30 del 15/01/2010 del Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo;
- Visto in particolare, l'art. 8 del citato Regolamento a mente del quale gli Specializzandi sono considerati lavoratori dell'A.O.U.P. quando frequentino le strutture dell'Azienda e siano esposti a fattori di rischio individuati nel D.V.R.;
- Visto l'Accordo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stipulato in data 29/10/2015 tra l'Università degli Studi di Palermo e l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, che individua nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. medesima il Datore di lavoro ai fini dell'Accordo in parola;
- Visto in particolare, l'art. 1 dell'Accordo citato, che conferma quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sopra citato.
- Ritenuto necessario disciplinare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") con particolare riferimento agli Art.112 e Art.113 dello stesso Decreto,

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo integrativo;
- 2) Il presente accordo riguarda la frequenza e gestione degli Specializzandi di area medica della Scuola... Malattie dell'Apparato Digerente, equiparati a "lavoratori esterni" come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.
- 3) Il datore di lavoro degli Specializzandi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 101/2020, è individuato nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo.
- 4) L'Ente **ASP 6 Palermo** è l'esercente delle zone classificate in cui possono svolgere la loro attività di tirocinio formativo i detti Specializzandi. Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.
- 5) Il presente accordo regola i rapporti relativi alle attività formative degli Specializzandi, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone). Il presente accordo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.
- 6) Ai fini di quanto previsto all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020, dopo che il progetto formativo è approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in un'apposita seduta, l'A.O.U.P., per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), richiede e acquisisce una valutazione dei rischi e concorda un vincolo di dose per l'attività che lo Specializzando andrà a svolgere presso l'Esercente per il periodo specificato.
In base a tale indicazione, l'EdR di A.O.U.P. effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e – nel caso – provvede a classificare lo Specializzando come lavoratore esposto (Art. 112 l.a, Art.112 l.b);
- 7) Gli Specializzandi sono formati e informati nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale di cui al D.Lgs. 81/2008, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. della parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111;
- 8) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020, per le attività oggetto della convenzione che i lavoratori esterni effettueranno all'interno delle zone classificate per cui sono state valutate le stime di rischio associate, l'esercente è tenuto ad assicurare la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (sorveglianza fisica e sanitaria) ai sensi del presente accordo e del Decreto.
- 9) Gli specializzandi sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché delle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto; tali norme saranno rese disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed EdR dell'A.O.U.P. su semplice richiesta (Art.112.1.m);
- 10) sarà fornita agli specializzandi, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata, assicurandosi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2. d);
- 11) saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività (Art. 113.2.e).
- 12) Saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività, al loro utilizzo e sarà assicurato che i lavoratori fruiscono della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113.2.f).

- 13) Sono adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'EdR dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A o trasmessi al Datore di Lavoro e all'EdR di A.O.U.P. i risultati delle letture dosimetriche del lavoratore esterno di categoria B, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g);
- 14) il datore di lavoro, l'esercente e gli EdR si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'EdR di A.O.U.P. eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati.
- 15) Ai sensi dell'Art. 115 del decreto, l'A.O.U.P. garantisce che per i Lavoratori classificati non esposti ai sensi del Decreto, siano assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora questi ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite dall'Esercente in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. di una parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111.
- 16) Per assicurare quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D. Lgs.101/2020, il Datore di Lavoro e l'Esercente definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2);
- 17) Le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo saranno integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione.
In particolare, le parti coopereranno ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni mediante lo scambio tempestivo delle pertinenti informazioni, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1. n, Art.113.3. a).
- 18) Ai soli fini del Dlgs. 101/2020, l'Ente sarà considerato Datore di lavoro e non Esercente nel caso in cui lo specializzando svolga la propria attività formativa pratica esclusivamente presso l'Ente medesimo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL TIROCINIO CURRICULARE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA, MEDICINA E CHIRURGIA AD INDIRIZZO TECNOLOGICO (MEDIT), IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

TRA

L'Università degli Studi di Palermo-Scuola di Medicina e Chirurgia, con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, (C.F. 80023730825), in persona del Presidente Prof. Marcello Ciaccio, nato a Palermo il 21/08/1956 qui di seguito denominata "Università",

E

ASP 6 Palermo, C. F./Partita IVA 058411760829, con sede in Palermo (PA), Via Giacomo Cusmano 24, in persona del Commissario Straordinario, Dott.ssa Daniela Faraoni, nato a Santa Caterina Villarmosa (CL), il 12/09/1959, e domiciliato per la carica in Palermo (PA), via Via Giacomo Cusmano 24, di seguito Struttura Ospitante, dall'altro;

VISTO

- L'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- I Decreti Legislativi 30 dicembre 1992, n.502 e 7 dicembre 1993, n.517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- Il Decreto MIUR n. 58 del 9 maggio 2018 recante il Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.
- Il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 653, ed in particolare l'art. 1 ("Abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra") e l'art. 2 ("Tirocinio pratico-valutativo");
- Il Decreto Legislativo 22 ottobre 2004, n. 270 concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, di "Determinazione delle classi di laurea magistrale e, tra queste, la classe di laurea in Medicina e Chirurgia e quella in Odontoiatria e protesi dentaria";
- Il Regolamento disciplinante l'attività di tirocinio curriculare degli studenti iscritti ai Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia, ed Odontoiatria e Protesi dentaria, emanato con D.R. n. 354 del 03/02/2017 e, in particolare, l'art.4, comma 3;
- L'Accordo tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo concernente il riconoscimento di crediti ECM a fronte dell'attività di tutorato svolta nell'ambito dei Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico (Medit) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

CONSIDERATO

- Che, per i Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico (Medit) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria - attivi presso la Scuola di Medicina e Chirurgia - al fine di assicurare agli studenti una adeguata padronanza di specifiche competenze e capacità diagnostiche e cliniche, nonché l'acquisizione dei crediti formativi universitari (CFU) del tirocinio pratico-valutativo come indicato nel D.M. MIUR n. 58 del 9 maggio 2018 e nel D.I. Ministeriale n. 653 del 05 luglio 2022, è fondamentale l'attività formativa pratica ed il tirocinio svolti con la supervisione e la guida di docenti e tutor con adeguate competenze professionali;
- Che il sopracitato Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 ha inteso promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente-tirocinante dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico (Medit) o Odontoiatria e Protesi dentaria un approccio olistico ai problemi di salute, nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nel contesto socio culturale;
- Che la Scuola di Medicina e Chirurgia, ai fini dei summenzionati corsi di laurea, ha interesse ad avvalersi di competenze professionali, di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle precitate attività formative volte alla acquisizione di specifiche capacità professionali;
- Che il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo stipulato in data 4 febbraio 2020, a cui si è dato attuazione con decreto dell'Assessore Regionale alla Salute del 10 marzo 2020 - pubblicato sulla GURS del 3 aprile 2020, parte I, n. 19, - all'art. 2, individua le strutture pubbliche e private accreditate attraverso le quali si realizza la collaborazione tra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università, prevedendo al comma 9 "l'inclusione nella rete formativa delle strutture sanitarie private accreditate contrattualizzate ed degli IRCCS privati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore vigente e accertati dall'Università";
- Che i Coordinatori del Corso di Studi con decreti n. 58495 del 20/11/2023, prot. n. 52846 del 21/03/2023 e prot. n. 43769 del 21/03/2023 approvano il rinnovo della convenzione per ampliarne la rete formativa al fine di favorire la formazione dei discenti e garantire il completamento delle attività di tirocinio in tempi compatibili con la regolarità della carriera studentesca;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- Che la Struttura Ospitante rientra tra le predette strutture;
- Che il Senato Accademico dell'Università di Palermo nella seduta del 13/12/2016 ha approvato il testo della presente convenzione;
- Che il Consiglio dell'Amministrazione dell'Università di Palermo nella seduta del 30/11/2016 ha approvato il testo della presente convenzione;
- Tutto ciò premesso, che forma un unico ed inscindibile contesto con il resto dell'atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Medicina e Chirurgia - si avvale delle competenze professionali, strutture e dei servizi logistici della "Struttura Ospitante" ai fini dell'espletamento delle attività formative pratiche e di tirocinio degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico (Medit) o Odontoiatria e Protesi dentaria.

I Coordinatori dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico (Medit) e Odontoiatria e Protesi dentaria, o un suo delegato per le attività di tirocinio, concordano annualmente con la Struttura Ospitante il numero - modificabile nel corso dell'anno d'intesa tra le parti per esigenze organizzative sopravvenute - degli studenti che verranno avviati alle attività formative pratiche e di tirocinio e le Unità Operative presso cui avranno sede le predette attività.

La Struttura Ospitante si impegna ad individuare un Referente responsabile delle attività di tirocinio di cui alla presente convenzione.

Art. 2

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, la Struttura Ospitante garantisce che gli studenti possano utilizzare - sotto la supervisione del Tutor - tutte le attrezzature medico-sanitarie e gli ausili didattici ivi esistenti.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è seguita dai Tutor individuati dalla Struttura Ospitante, sulla base di criteri improntati ai principi di trasparenza e di rotazione, tra i dipendenti in possesso della qualifica di dirigente medico/odontoiatra di ruolo o di specialista ambulatoriale interno (oppure tra il personale che opera nella Struttura iscritto all'albo degli Odontoiatri o dei Medici nel caso di aziende private convenzionate), d'intesa con il Consiglio del Corso di Studi.

La suddetta attività è verificata dal Coordinatore dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, o da un suo delegato per le attività di tirocinio.

Il Tutor organizza l'attività formativa pratica e di tirocinio nell'ambito dell'organizzazione interna della Unità Operativa ove viene svolta l'attività.

Ciascuno studente/tirocinante segue un progetto formativo/scheda di trasparenza nel quale deve essere specificato il nominativo dello stesso e del Tutor, gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività, con indicazione dei tempi di presenza e del reparto dell'Unità Operativa ove sarà svolto il tirocinio.

Art. 3

Lo studente tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo/scheda di trasparenza, a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a mantenere la necessaria riservatezza sui dati, informazioni riservate e sui dati sensibili di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Nel corso delle attività lo studente tirocinante è tenuto a rispettare i regolamenti interni della struttura ospitante e durante la presenza presso la medesima indosserà, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento rilasciato dal Corso di Studi con l'indicazione del proprio status accademico e del titolo di studente tirocinante.

Durante l'attività di tirocinio lo studente deve mantenere un comportamento decoroso ed adeguato al ruolo professionale per cui si sta formando e, in particolare, è tenuto:

- ad attenersi alle indicazioni dei Responsabili della struttura e dei Tutor;
- a presentarsi al tirocinio munito di camice;
- ad indossare un cartellino di riconoscimento rilasciato dal Corso di Laurea con l'indicazione del proprio status accademico e del titolo di tirocinante;
- a rispettare gli orari di entrata e uscita e comunicare al Delegato alle attività di tirocinio e al Tutor di riferimento eventuali assenze;
- a mantenere rapporti corretti e di rispetto con tutti.

Art. 4

L'attività di tutorato sarà espletata nel corso dell'orario di lavoro del personale della Struttura ospitante, non comporta oneri per l'Università e non dà titolo per la costituzione di rapporti di lavoro ovvero di collaborazione con l'Università medesima.

I tutor:

- organizzano le attività formative pratiche e di tirocinio;
- supervisionano e guidano gli studenti nell'espletamento delle suddette attività
- certificano quotidianamente le attività svolte nel libretto delle attività di tirocinio in possesso dello studente tirocinante;

Firmato digitalmente da

DANIELA
FARAONI

C = IT

Data e ora della
firma: 02/02/2024

13:16:25



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

annotano le attività svolte in appositi registri che, convalidati dal Responsabile della Struttura ospitante ove viene svolta l'attività di tirocinio, dovranno essere trasmessi, con cadenza semestrale, al Coordinatore del Corso di Studio o a un suo Delegato alle attività di tirocinio.

Art. 5

L'attività formativa pratica e di tirocinio effettivamente svolta dal Tutor costituisce, ai sensi della Determina della CNFC del 17/07/2013, attività utile al riconoscimento dei crediti ECM.

A tal fine, con cadenza semestrale, il Presidente della Scuola darà comunicazione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo dell'attività svolta sulla base dei criteri definiti nell'Accordo stipulato tra il predetto Ordine e l'Università degli Studi di Palermo.

Art. 6

La presente convenzione non comporta alcun onere per entrambe le parti, fatto salvo l'obbligo di stipulazione di idonea copertura assicurativa dei discenti, già in atto adempiuto dalla stessa Università, contro infortuni e responsabilità civile verso terzi (RCT) connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Gli studenti in tirocinio godono inoltre di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura Ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, per gli adempimenti consequenziali.

L'Università si riserva il diritto di rivalersi nei confronti della Struttura Ospitante in caso di eventuali sanzioni o di oneri comunque denominati causati dall'omessa o tardiva segnalazione dell'evento di cui al comma che precede.

Art. 7

Il presente accordo dura sei anni, con decorrenza dalla data della stipula fatta salva la possibilità di disdetta anticipata da comunicarsi a mezzo PEC con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima di ogni annualità.

Art. 8

In caso di recesso anticipato ai sensi dell'articolo che precede o di scadenza in costanza di tirocinio, al fine di garantire la continuità didattica, le parti garantiscono comunque il completamento delle attività in corso o già programmate.

Art. 9

La presente convenzione potrà in ogni caso essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 10

La Struttura Ospitante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la vigente legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/2020 se presente il rischio radiazioni ionizzanti, esclusivamente per le attività espletate nei locali e negli spazi della Struttura Ospitante medesima.

Art. 11

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018 ed europea (Regolamento UE 2016/679), in materia di protezione dei dati personali.

La struttura Ospitante si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 12

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla vigente normativa, nonché al Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo stipulato in data 4 febbraio 2020, a cui si è dato attuazione con decreto dell'Assessore Regionale alla Salute del 10 marzo 2020 - pubblicato sulla GURS del 3 aprile 2020, parte I, n. 19.

Le parti danno atto che l'intervento di novità normative, di ogni modifica e/o integrazione della vigente normativa in materia e di quanto richiamato in premessa, comportano l'adeguamento automatico del preambolo e delle clausole di cui alla presente convenzione. Le parti si riservano inoltre la possibilità di concordare la revisione delle disposizioni di cui alla presente convenzione oppure di esercitare il diritto di recesso qualora non dovessero trovare una intesa.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

La presente convenzione, redatta in due esemplari, è firmata e sottoscritta da entrambe le parti, con l'uso a cura e spese della parte richiedente.

ASP 6
Il Commissario Straordinario
(Dott.ssa Daniela Faraoni)

Università degli studi di Palermo
Il delegato del Rettore
(Prof. Marcello Ciaccio)

Firmato digitalmente da:
Marcello Ciaccio
Data: 11/12/2023 13:32:49



000147 DEL 23 LUG 2024



Attività Assistenziali Medici dentro Rete Formativa

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALE MEDICI

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n. 61, d'ora in poi Università;;

E

ASP 6 Palermo, C. F./Partita IVA 058411760829, con sede in Palermo (PA), via Via Giacomo Cusmano 24, in persona del Commissario Straordinario, Dott. Daniela Faraoni, nato a Santa Caterina Villarmosa (CL), il 12/09/1959, e domiciliato per la carica in Palermo (PA), via Via Giacomo Cusmano 24, di seguito Struttura Ospitante;

VISTI

- L'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- L'art. 6, co.2 del D.Lgs n. 502/1992 e sue ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n. 368/1999;
- Il D.Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii.; (*da utilizzare per l'attività assistenziale*)
- Il Decreto n. 270/2004;
- L'art. 300 della Legge n. 266/2005;
- L'art. 6 comma 13 della Legge n. 240/2010;
- Il vigente Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo
- Il D.I. n. 68/2015;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- La Legge n. 24/2017;
- Il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Il Regolamento delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Palermo;
- Il Regolamento di cui al D.R. n. 2015/2019 per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa;
- Il Decreto del Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in **Medicina del Lavoro** del 10/07/2023;
- il decreto n. 5470/2023 del 04/08/2023 del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia;
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;

CONSIDERATO

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021, n. 07/05;
- Che per strutture si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica;
- Che le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
- Che oggetto del suddetto specifico accreditamento non è la Scuola di specializzazione di per sé ma sono le singole strutture che compongono la rete formativa.
- Che le strutture si distinguono in strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari;
- Che le strutture di sede e quelle collegate devono essere necessariamente accreditate dall'Osservatorio Nazionale nonché accreditate e contrattualizzate con il SSN;
- Che le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale;
- Che la Scuola di specializzazione può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private (dette **strutture complementari**) per utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che non siano presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, di specialità diversa da quella della struttura di sede;

- Che è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse delle altre strutture socio-sanitarie cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica;
- Che la Struttura Ospitante dichiara che le strutture che mette a disposizione, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in **Medicina del Lavoro**, sono idonee ai fini dell'attività didattica-formativa e scientifica della Scuola di Specializzazione in **Medicina del Lavoro** con riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;
- Che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.L. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono vidimare le attività svolte dai medici in formazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Scopo

L'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Specializzazione in **Medicina del Lavoro** individua l'**ASP 6 di Palermo – U.O. Sorveglianza Sanitaria** come Struttura **collegata** da inserire nella rete formativa, di tipologia di specialità analoga alla Struttura di Sede, al fine di avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione della Scuola di specializzazione.

Art. 3 – Luoghi tirocinio

La Struttura Ospitante mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli arredi, i presidi di diagnosi, cura e prevenzione, le strutture ambulatoriali e specialistiche connesse con la gestione dei medici specializzandi della Scuola di specializzazione.

L'uso delle risorse di cui al precedente comma è finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, pratico-applicative assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale dei Medici specializzandi, secondo quanto previsto dall'Ordinamento didattico della Scuola, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Nei periodi di permanenza dei Medici specializzandi, la Struttura Ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature e delle dotazioni necessarie ad effettuare l'attività professionalizzante, nonché gli ausili didattici esistenti.

Art. 4 – Impegni struttura ospitante

La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medico-Specialistica e dell'omologo Osservatorio Regionale, di cui agli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 368/99, rispettivamente;
- a rispettare:
 - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente;
 - la normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento;
- ad osservare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a rispettare la programmazione della Scuola di Specializzazione;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali e sanitarie, ovvero delle attività intellettuali, siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità;
- a garantire, per la singola specialità l'utilizzo esclusivo di un numero di posti letto e/o di ambulatori, ovvero di dotazioni strutturali, adeguati alle esigenze formative.

La Struttura Ospitante, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente inserita nella rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione. Le Parti si danno, comunque, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse e, pertanto, l'utilizzo del logo dell'Università, straordinario o estraneo all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente Convenzione, richiederà il consenso espresso della medesima.

La Struttura Ospitante, ai fini degli adempimenti relativi alla compilazione del Libretto-diario su supporto informatico, ai sensi dell'art. 2 di cui allegato 3 indicato all'art. 7 del D.L. n. 402 del 13 giugno 2017, provvede a fornire, annualmente, l'elenco dei dirigenti medici che svolgeranno l'attività di tutor, con l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale di ciascuno, che verranno inseriti nel database CSA dell'Università, con riferimento alla presente convenzione, come incarichi a titolo gratuito.

Art. 5 - Rapporti Università e personale della struttura ospitante

L'Università potrà avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti consentiti, del personale della Struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi previo affidamento, a titolo gratuito, di docenza a contratto conformemente alla normativa vigente, ovvero del personale strutturato per lo svolgimento delle attività di tutorato.

I rapporti tra il personale della Struttura Ospitante e l'Università restano disciplinati dal "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa", adottato con D.R. n. 2015/2019 e dal "Regolamento Scuole di Specializzazione Area Sanitaria", adottato con D.R. n. 1341/2017.

Art. 6 - Obiettivi tirocinio

Lo Specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e per il tempo necessario alla acquisizione delle abilità professionali da esso previste. Durante questo periodo lo specializzando assume progressiva responsabilità, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor in un apposito libretto-diario. In ogni caso, lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 7 – Orario

Gli specializzandi svolgono la propria attività professionalizzante per un orario settimanale pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno e, con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico, fermo restando il conseguimento dei 60 CFU annui che includono la didattica frontale.

L'accertamento del rispetto dell'orario effettuato avviene, con modalità analoghe a quelle utilizzate per il personale della Struttura Ospitante. Il Responsabile della Struttura Ospitante o suo delegato comunica gli esiti di tale controllo al Direttore della Scuola.

Art. 8 - Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale.
In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;
- laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;
- sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura medesima.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti dovrà essere sottoscritto un apposito Accordo integrativo (Addendum) firmato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020 (nel caso lo specializzando svolga attività medica) ovvero firmato dal delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020 (nel caso lo specializzando svolga attività non medica).

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Adempimenti

È fatto obbligo alla Scuola di Specializzazione di comunicare preventivamente all'inserimento degli specializzandi nella U.O. **Sorveglianza Sanitaria** della Struttura Ospitante i dati identificativi di detto personale, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata, al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate al responsabile della Struttura Ospitante per gli adempimenti consequenziali. In particolare, quest'ultima, dovrà comunicare l'apertura della posizione assicurativa degli specializzandi alla Direzione della Scuola di Specializzazione.

Il Responsabile della Struttura Ospitante o suo delegato provvede ad accertare, in via preventiva all'accoglimento degli specializzandi nel reparto per l'attività formativa, che i singoli risultino coperti dall'assicurazione INAIL.

Ai sensi del presente articolo, inoltre, la Direzione della Scuola di Specializzazione si farà carico di accertare che l'avvio dei singoli specializzandi sia successivo all'apertura della posizione assicurativa.

Art. 10 – Tutela assicurativa

La Struttura Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specializzando medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

La Struttura Ospitante, conseguentemente, tiene indenne l'Università e il medico specializzando da ogni adempimento delle obbligazioni che dovessero sorgere per il risarcimento di eventuali danni riconducibili ai predetti rischi.

Art. 11 – Modalità tirocinio

Firmato digitalmente da:
Marcello Ciaccio
Data: 19/01/2024 09:54:53

Il medico specializzando, che è seguito da un tutor designato dal Consiglio della Scuola, segue il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola determinato secondo la vigente normativa in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Struttura Ospitante. Tale programma sarà portato a conoscenza dello specializzando all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione.

Lo specializzando ha titolo a partecipare, sulla base di specifiche e preventive intese con la Direzione della Scuola, alla totalità delle attività.

La Direzione della Scuola dovrà comunicare alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera l'elenco di massima delle diverse tipologie di attività formativa e delle prestazioni pratiche di natura assistenziale e sanitaria, che dovranno essere svolte dallo specializzando, anche ai sensi dell'art. 11, comma 2°, L. n. 341/90, del D.M. 11 maggio 1995, del D.Lgs. n. 368/1999, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché del D.I. n. 68/2015.

E' demandata alla personale responsabilità del Referente della Struttura Ospitante cui è affidato lo specializzando, d'intesa con il Direttore della Scuola, l'applicazione di criteri di gradualità nell'assegnazione allo specializzando stesso di compiti formativi in materia assistenziale, da svolgere nell'ambito dell'U.O., anche in funzione delle capacità di apprendimento dello specializzando stesso.

Nella valutazione di tali criteri di gradualità il Responsabile dell'U.O. risponde alla Direzione Sanitaria per quanto concerne la responsabilità nei confronti degli assistiti e al Consiglio della Scuola per quanto concerne l'attuazione del programma formativo in materia assistenziale.

Eventuali compiti particolari che comportino nell'ambito del programma formativo lo svolgimento autonomo di atti assistenziali dovranno essere effettuati sempre sotto la responsabilità dei tutor e la supervisione del Direttore dell'U.O.

Art. 12 - Monitoraggio

Lo svolgimento dell'attività didattico-formativa e delle prestazioni, concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i responsabili della Struttura Ospitante, devono essere appositamente documentati secondo quanto prescritto dalla vigente normativa (cfr. All.3 D.I. 402/2017).

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri e dai documenti ufficiali della Struttura Ospitante (cartelle cliniche, registri operatori, ecc.) chiaramente espressa con la qualifica di "medico in formazione specialistica".

A tal fine, la Struttura Ospitante si impegna, per quanto nelle proprie disponibilità tecniche ed amministrative, a conferire sul sistema informativo predisposto dall'Università degli studi di Palermo ogni informazione utile a popolare il Libretto-diario, di cui all'art. 2 di cui allegato 3 indicato all'art. 7 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, di ogni medico in formazione specialistica frequentante.

Art. 13 - Identificazione

Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni preventive, o diagnostiche o terapeutiche. A tal fine, la Struttura Ospitante provvede: a dotare gli specializzandi di idoneo dispositivo di riconoscimento, indossato in maniera visibile da ciascuno degli specializzandi, con logo dell'Università, denominazione della Scuola; a fornire adeguate informazioni sui compiti assistenziali affidati ai medici in formazione specialistica.

Art. 14 - Durata

La presente Convenzione, al fine di assicurare la continuità didattica, ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione in **Medicina del Lavoro** e decorre, per un periodo di 4 anni, dalla data di sottoscrizione della Convenzione medesima.

Art. 15 - Oneri e risoluzione rapporto

Resta inteso che l'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'Università e per la Struttura Ospitante. Ogni attività sarà svolta: nel rispetto della vigente normativa; di quanto stabilito dal vigente Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione.

La presente Convenzione potrà essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 16 – Trattamento dati

L'Università e la Struttura Ospitante, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (D.Lgs. n. 101/2018) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alla vigente normativa in materia.

Art. 18 – Aggiornamento normativo

Si dà atto dell'automatico adeguamento della presente Convenzione per effetto dell'eventuale aggiornamento, nel periodo di vigenza della stessa, della legislazione in materia e del Protocollo d'intesa stipulato tra l'Università degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana.

Art. 19 – Foro competente



Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Palermo.

Art. 20 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

Il Delegato del Rettore
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
Prof. Marcello Ciaccio

Il Commissario Straordinario
ASP 6 di Palermo
Dott.ssa Daniela Faraoni

*Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti
(ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020)*

Tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "P. Giaccone" di Palermo, Scuola di Specializzazione di area medica in **Medicina del Lavoro**

E

l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI Visto il Regolamento aziendale per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, approvato con la delibera n. 30 del 15/01/2010 del Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo;

- Visto in particolare, l'art. 8 del citato Regolamento a mente del quale gli Specializzandi sono considerati lavoratori dell'A.O.U.P. quando frequentino le strutture dell'Azienda e siano esposti a fattori di rischio individuati nel D.V.R.;
- Visto l'Accordo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stipulato in data 29/10/2015 tra l'Università degli Studi di Palermo e l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, che individua nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. medesima il Datore di lavoro ai fini dell'Accordo in parola;
- Visto in particolare, l'art. 1 dell'Accordo citato, che conferma quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sopra citato.
- Ritenuto necessario disciplinare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") con particolare riferimento agli Art.112 e Art.113 dello stesso Decreto,

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo integrativo;
- 2) Il presente accordo riguarda la frequenza e gestione degli Specializzandi di area medica della Scuola di Specializzazione ... in **Medicina del Lavoro**, equiparati a "lavoratori esterni" come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.
- 3) Il datore di lavoro degli Specializzandi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 101/2020, è individuato nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo.
- 4) **l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI** è l'esercente delle zone classificate in cui possono svolgere la loro attività di tirocinio formativo i detti Specializzandi. *Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.*
- 5) Il presente accordo regola i rapporti relativi alle attività formative degli Specializzandi, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto (*«Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone*). Il presente accordo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.
- 6) Ai fini di quanto previsto all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020, dopo che il progetto formativo è approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in un'apposita seduta, l'A.O.U.P., per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), richiede e acquisisce una valutazione dei rischi e concorda un vincolo di dose per l'attività che lo Specializzando andrà a svolgere presso l'Esercente per il periodo specificato. In base a tale indicazione, l'EdR di A.O.U.P. effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e – nel caso – provvede a classificare lo Specializzando come lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art.112 1.b);
- 7) Gli Specializzandi sono formati e informati nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale di cui al D.Lgs. 81/2008, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. della parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111;
- 8) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020, per le attività oggetto della convenzione che i lavoratori esterni effettueranno all'interno delle zone classificate per cui sono state valutate le stime di rischio associate, l'esercente è tenuto ad assicurare la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (sorveglianza fisica e sanitaria) ai sensi del presente accordo e del Decreto.
- 9) Gli specializzandi sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché delle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto; tali norme saranno rese disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed EdR dell'A.O.U.P. su semplice richiesta (Art.112.1.m);
- 10) sarà fornita agli specializzandi, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata, assicurandosi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2. d);
- 11) saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività (Art. 113.2.e).

Firmato digitalmente da

**DANIELA
FARAONI**



C = IT
Data e ora della
firma: 02/02/2024
13:14:38

- ...forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale ai tipo di attività, al loro utilizzo e sarà assicurato che i lavoratori fruiscano della sorveglianza dosimetrica eventualmente necessaria (Art.113.2.f).
- Sono adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'EdR dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A o trasmessi al Datore di Lavoro e all'EdR di A.O.U.P. i risultati delle letture dosimetriche del lavoratore esterno di categoria B, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g);
- 14) il datore di lavoro, l'esercente e gli EdR si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'EdR di A.O.U.P. eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati.
 - 15) Ai sensi dell'Art. 115 del decreto, l'A.O.U.P. garantisce che per i Lavoratori classificati non esposti ai sensi del Decreto, siano assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora questi ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite dall'Esercente in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. di una parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111.
 - 16) Per assicurare quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D. Lgs.101/2020, il Datore di Lavoro e l'Esercente definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2);
 - 17) Le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo saranno integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione.
In particolare, le parti coopereranno ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni mediante lo scambio tempestivo delle pertinenti informazioni, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1. n, Art.113.3. a).
 - 18) Ai soli fini del Dlgs. 101/2020, l'Ente sarà considerato Datore di lavoro e non Esercente nel caso in cui lo specializzando svolga la propria attività formativa pratica esclusivamente presso l'Ente medesimo.

Firmato digitalmente da

**DANIELA
FARAONI**

C = IT
Data e ora della
firma: 02/02/2024
13:14:24